



SENT. N. 33/24

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti Magistrati:

Marco PIERONI

Presidente relatore

Luigi GILI

Consigliere

Giuseppe Maria MEZZAPESA

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al **n. 23849** del Registro di
Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la
Regione Piemonte nei confronti di:

1) SOCIETÀ I.B.D.P. S.N.C. di S.V.

e N.M. con sede legale a *omissis*, Corso *omissis*, n. 8 cap.

10121 - Codice fiscale e n. iscr. al Registro Imprese *omissis* - Partita IVA

omissis - stato attività: INATTIVA (cancellazione della qualifica di

Impresa Artigiana il 11/05/2012 per cessazione attività avvenuta 31/12/2011),

in persona del legale rappresentante e socia Amministratrice pro tempore

S.V., residente in *omissis*, Via *omissis* n. 46 - Interno *omissis*,

e in persona del legale rappresentante e socio Amministratore *pro*

tempore N.M. residente in *omissis*, Via *omissis* n. 6

lettera A;

	2) S.V., cod. fisc. <i>omissis</i> , nata a <i>omissis</i> il	
	<i>omissis</i> , residente in <i>omissis</i> , Via <i>omissis</i> n. 46 –	
	Interno 15, in proprio e nella sua qualità di rappresentante legale e socia	
	amministratrice della SOCIETÀ I.B.D.P. S.N.C.	
	di S.V. e N.M. con sede legale a <i>omissis</i> , Corso <i>omissis</i>	
	n.8 - Codice fiscale e n. iscr. al Registro Imprese <i>omissis</i> –	
	Partita IVA <i>omissis</i> - stato attività: INATTIVA (cancellazione della	
	qualifica di Impresa Artigiana il 11/05/2012 per cessazione attività avvenuta	
	31/12/2011);	
	3) N.M., cod. fisc. <i>omissis</i> , nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> ,	
	residente in <i>omissis</i> , Via <i>omissis</i> , lettera A, in proprio e	
	nella sua qualità di rappresentante legale e socio amministratore <i>pro tempore</i>	
	della SOCIETÀ I.B.D.P. S.N.C. DI S.V.	
	e N.M. con sede legale a <i>omissis</i> , Corso <i>omissis</i> –	
	Codice fiscale e n. iscr. al Registro Imprese <i>omissis</i> - Partita IVA	
	<i>omissis</i> - stato attività: INATTIVA - (cancellazione della qualifica di	
	Impresa Artigiana il 11/05/2012 per cessazione attività avvenuta 31/12/2011);	
	Uditi, nella pubblica udienza del 13 marzo 2024, con l’assistenza del Segretario	
	Renzo Piasco, il Presidente relatore Marco Pieroni e il rappresentante del	
	Pubblico Ministero in persona del Vice Procuratore Generale Consigliere	
	Massimo Valero;	
	nessuno è comparso per i convenuti SOCIETÀ I.B.D.	
	P. S.N.C. di S.V. e N.M., e per i Signori S.	
	V., N.M., i quali non risultano costituiti.	
	Ritenuto in	
	Pag. 2 di 13	

FATTO

1. La Procura regionale, con l'atto introduttivo del giudizio, agisce nei confronti

di:

1) SOCIETÀ I.B.D.P. S.N.C. di S.V.

e N.M., stato attività: INATTIVA (cancellazione della

qualifica di Impresa Artigiana il 11/05/2012 per cessazione attività avvenuta

31/12/2011), in persona del legale rappresentante e socia Amministratrice pro

tempore S.V. e in persona del legale rappresentante e socio

Amministratore *pro tempore* N.M.;

2) S.V., cod. fisc. *omissis*, nata a *omissis* il

omissis, residente in *omissis*, Via *omissis* – Interno

in proprio e nella sua qualità di rappresentante legale e socia

amministratrice della SOCIETÀ I.B.D.P. S.N.C.

di S.V. e N.M. con sede legale a Torino, Corso *omissis*,

n. 8 - Codice fiscale e n. iscr. al Registro Imprese *omissis* –

Partita IVA *omissis* - stato attività: INATTIVA (cancellazione della

qualifica di Impresa Artigiana il 11/05/2012 per cessazione attività avvenuta

31/12/2011);

3) N.M., cod. fisc. *omissis*, nato a *omissis* il *omissis*,

residente in *omissis*, Via *omissis* lettera *omissis*, in proprio e

nella sua qualità di rappresentante legale e socio amministratore *pro-tempore*

della SOCIETÀ I.B.D.P. S.N.C. di S.V.

e N.M. con sede legale a *omissis*, Corso *omissis*, n. 8 –

Codice fiscale e n. iscr. al Registro Imprese *omissis* - Partita IVA

omissis – stato attività: INATTIVA- (cancellazione della qualifica di

Impresa Artigiana il 11/05/2012 per cessazione attività avvenuta 31/12/2011);

per sentirli condannare, a titolo di responsabilità amministrativa per danno erariale, al pagamento, in favore della società *in house* Finpiemonte S.p.A. e, per essa, della Regione Piemonte, dell'importo complessivo di euro 84.039,26, o della diversa somma ritenuta di giustizia all'esito del giudizio da parte del Collegio, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria (secondo gli indici ISTAT al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) dalla data dell'evento lesivo al saldo effettivo ed alle spese di giudizio.

2. Risulta dagli atti che, con nota del 7 ottobre 2010, Finpiemonte comunicava alla SOCIETÀ I.B.D.P. S.N.C. DI S.V.

E N.M. (attività principale “PRODUZIONE E
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI” - attività prevalente attività di
piadineria) la concessione di un finanziamento, per il tramite della banca
cofinanziatrice Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza (ora Crèdit Agricole),
il cofinanziamento per complessivi euro 120.000,00 di cui euro 36.000,00 con
provvista di fondi bancari ed euro 84.000,00 con provvista di fondi
Finpiemonte, per l’investimento oggetto della domanda.

2.1. Il predetto Contratto di cofinanziamento veniva firmato dai soci S.V.

e N.M. in qualità di Amministratori e legali rappresentanti
della Società I.B.D.P. S.N.C. di S.V.
e N.M.

In data 07/06/2011, decorrevano i termini per la conclusione degli investimenti
e del programma, come indicato nella domanda debitamente sottoscritta da
N.M. in qualità di Amministratore e legale rappresentante della Società
di cui trattasi.

In data 24/09/2012, Finpiemonte S.p.a. sollecitava al soggetto beneficiario l'invio della rendicontazione finale delle spese sostenute, come previsto al punto 8 "Procedure" del Bando - Programma regionale degli Interventi di cui sopra, in virtù del quale "L'impresa artigiana, terminato l'investimento, dovrà trasmettere al Gruppo Tecnico di Valutazione, c/o Finpiemonte S.p.a., - Galleria San Federico 54 – 10121 Torino, nei 30 giorni successivi alla data di conclusione, il rendiconto delle spese sostenute redatto sulla base dello schema allegato al modulo di domanda" senza ottenere alcuna risposta.

In data 31/12/2011 il soggetto beneficiario cessava l'attività svolta presso l'unità locale e sede oggetto dell'investimento (Piazza Emanuele Filiberto, n.4 Torino).

In data 11/05/2012 l'impresa veniva cancellata dall'albo delle imprese artigiane senza darne comunicazione a Finpiemonte S.p.a.

2.2. Vista la cessazione dell'attività, la perdita del requisito di impresa artigiana e la mancata presentazione della rendicontazione finale di spesa, Finpiemonte S.p.a., atteso quanto disposto dal Bando-Programma degli Interventi al paragrafo 8 "Procedure", al paragrafo 9 "Metodologia e Criteri di Gestione del Fondo", nonché quanto previsto al paragrafo 10 "Revoca totale del finanziamento", con nota prot. n.17/05638 del 06 marzo 2017 procedeva all'avvio del procedimento di revoca del finanziamento agevolato, definitivamente concluso, con revoca definitiva, in data 16 giugno 2017 (prot. n. 17-15292).

Nella comunicazione Finpiemonte evidenziava che il pagamento delle rate del finanziamento erogato, secondo il piano di rientro, non era regolare (ultima evidenza di pagamento 13/06/2011).

La comunicazione veniva inviata tramite posta raccomandata, con ricevuta di ritorno alla Società e ai soci amministratori.

3. Ritenendo che le condotte descritte integrassero una fattispecie di responsabilità amministrativo-contabile e ravvisando in capo agli odierni convenuti i presupposti richiesti dall'art. 1 della legge n. 20 del 1994, la Procura Regionale notificava agli odierni convenuti, l'invito a dedurre previsto dall'art. 67 codice giustizia contabile, allegato 1 al d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, invitandoli a depositare, entro 45 giorni, le deduzioni ed i documenti da far valere in loro difesa ed a richiedere nello stesso termine l'eventuale audizione personale.

3.1. Gli odierni convenuti non hanno depositato deduzioni difensive e non hanno chiesto l'audizione personale prevista dall'art. 67, comma 2, codice giustizia contabile, allegato 1 al d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174.

3.2. Al termine dell'attività istruttoria, la Procura Regionale, ritenendo sussistenti le motivazioni poste a fondamento dell'invito a dedurre debitamente notificato, ha proceduto alla citazione in giudizio dei convenuti.

4. I convenuti non hanno presentato proprie deduzioni né si sono costituiti, nonostante siano stati ritualmente evocati nel giudizio.

5. La causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare, ai sensi dell'articolo 93 c.g.c., va dichiarata la contumacia dei convenuti, stante la loro mancata costituzione in giudizio a fronte della ritualità della notifica della citazione e del decreto di fissazione dell'odierna udienza.

2. Nel merito, la domanda della Procura Regionale attrice, merita accoglimento.

2.1. Invero, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sussistono tutti i

presupposti per l'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa nei confronti dei convenuti.

Infatti, sulla base di quanto evidenziato in narrativa, risulta comprovata, nei confronti della SOCIETÀ I.B.D.P. S.N.C. di

S.V. e N.M., della Signora S.V., in proprio

e nella sua qualità di rappresentante legale e socia amministratrice della

SOCIETÀ I.B.D.P. S.N.C., del Signor N.M.

in proprio e nella sua qualità di rappresentante legale e socio amministratore *pro-tempore* della SOCIETÀ I.B.D.P. S.N.C., la

sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa per l'evidente sviamento di risorse pubbliche avendo l'impresa ricevuto da Finpiemonte un finanziamento regionale per il quale non è stato mai rendicontato il relativo impiego (v. punto 2.2. del FATTO).

A tale condotta omissiva (mancata rendicontazione), si è poi aggiunta la mancata restituzione del residuo credito del medesimo finanziamento e dei relativi oneri di agevolazione a fronte del provvedimento di revoca adottato da Finpiemonte in data 15 giugno 2017 (v. punto 2.2. del FATTO).

2.2. In punto di diritto, è anche pacifica, nella specie, la sussistenza del rapporto di servizio che unisce il soggetto privato, che ha percepito il finanziamento pubblico, all'ente concedente in termini di vera e propria relazione funzionale, laddove, come nel caso che occupa, il soggetto pubblico o privato sia vincolato alla gestione di pubblico denaro secondo un programma imposto dalla Pubblica Amministrazione (Cass. n. 5019/2010).

Sul punto, anche la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, a proposito della

gestione dei fondi comunitari, ha stabilito principi analoghi in materia di concessione di provvidenze pubbliche (cfr. Corte di giustizia CE - Quarta Sezione, 21 dicembre 2011, causa *Chambre de commerce et d'industries de l'Indre* - C-465/10; Corte di giustizia CE - Terza Sezione, 13 marzo 2008, causa *Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening* - C-383/0).

2.3. Ebbene, come evidenziato nella parte in FATTO, i convenuti hanno chiesto e ottenuto il menzionato finanziamento regionale, come si è visto non rendicontato e neppure restituito.

2.4. Sussiste, inoltre, il nesso di causalità tra la condotta antigiuridica dei convenuti che, una volta ottenuto il finanziamento pubblico, hanno omesso di rendicontarne l'utilizzo, in palese contrasto con le puntuali disposizioni che regolavano le modalità di impiego delle risorse finanziarie ricevute per la realizzazione del progetto imprenditoriale indicato nella medesima domanda.

2.5. Di qui, ad opera di Finpiemonte, la revoca totale del finanziamento.

2.6. Omettendo di rendicontare l'utilizzo del finanziamento ricevuto, i convenuti hanno precluso a Finpiemonte la possibilità di effettuare i conseguenti controlli sull'effettivo impiego delle risorse finanziarie per la realizzazione di quanto indicato nella domanda della società; inadempimento che, peraltro, si è protratto nel tempo fino all'adozione del provvedimento di revoca totale del finanziamento, adottato da Finpiemonte con provvedimento del 15 giugno 2017.

2.7. Tale condotta, pertanto, integra una chiara ipotesi di danno erariale per la indebita fruizione del finanziamento erogato con fondi regionali per cui non è stato rendicontato l'effettivo impiego per la realizzazione di quanto indicato nella domanda di finanziamento.

2.8. In ordine all’importo del danno, il Collegio, accogliendo la prospettazione della Procura attrice, ritiene che lo stesso sia da quantificare in euro 84.039,26, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria (secondo gli indici ISTAT al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) dalla data dell’evento lesivo al saldo effettivo ed alle spese di giudizio.

2.9. Infine, dagli accertamenti amministrativi in atti, si evince, sotto il profilo dell’elemento psicologico, che i convenuti siano stati artefici di condotte antigiusuridiche obiettivamente connotate da volontà decettiva e, per l’effetto, contraddistinte da dolo.

2.9.1. Si ritiene, infatti, che la descritta condotta scaturiscano da una intenzionale violazione degli obblighi previsti dal bando e dalla normativa regionale regolanti l’erogazione del finanziamento.

In argomento, si richiama l’orientamento di questa Sezione giurisdizionale secondo cui “la richiesta di un finanziamento a valere su risorse della fiscalità generale impone ai richiedenti non soltanto una condotta connotata da prudenza e corretta valutazione nella fase di richiesta del contributo/finanziamento, trattandosi di risorse pubbliche a finalità predeterminate e vincolate, ma anche un comportamento coerente e rigoroso rispetto delle modalità di fruizione e di rendicontazione. Tanto, anche in relazione alla stretta connessione tra il ruolo di amministratore e il beneficio rappresentato dal finanziamento, rispetto al quale il medesimo è implicitamente garante del buon fine del programma di matrice pubblicistica ad esso sotteso (cfr. questa Sezione, n. 227/2022 e n. 56/2023)” (sentenza n. 61 del 2023).

2.9.2. Sul punto, di certo, rileva anche il silenzio e l’inerzia serbati dai convenuti di fronte alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca,

nonché rispetto all’invito a fornire deduzioni, per cui trova conferma la connotazione, in termini di intenzionalità, della condotta oggetto di contestazione, quantomeno sotto il profilo del dolo contrattuale, nei termini elaborati da questa Sezione giurisdizionale con la citata sentenza n. 61 del 2023 (conforme la n. 56 del 2023) che, per una fattispecie analoga, ha ricondotto una simile condotta “a un inadempimento volontario ovvero cosciente dell’obbligazione contrattuale, segnatamente di quella di rendicontazione, non soltanto sotto il profilo meramente formale, ma in quanto presupposto indispensabile - secondo i principi generali contabili di trasparenza e verificabilità dettati dalla l. n. 196/2009 (Allegato 1 “Principi contabili generali”) in materia di finanza pubblica – per consentire il controllo dell’effettivo impiego delle risorse assegnate per il conseguimento della pubblica finalità” (cfr., *ex multis*, Corte dei conti, Sez. I, n.143/2007 e n.358/2007).

3. Sussistendo tutti gli elementi costitutivi, per quanto fin qui argomentato, la domanda di condanna della Procura Regionale attrice nei confronti di la SOCIETÀ I.B.D.P. S.N.C. di S.V. e N.M., la Signora S.V., in proprio e nella sua qualità di rappresentante legale e socia amministratrice della SOCIETÀ I. B.D.P. S.N.C., il Signor N.M. in proprio e nella sua qualità di rappresentante legale e socio amministratore *pro-tempore* della SOCIETÀ I.B.D.P. S.N.C., va accolta per l’importo complessivo di euro 84.039,26 (ottantaquattromilatrentanove/26), oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria (secondo gli indici ISTAT al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) dalla data dell’evento lesivo al

	saldo effettivo ed alle spese di giudizio.	
	4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come dispositivo.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiarata ex art. 93 c.g.c. la contumacia dei convenuti,	
	condanna , in solido tra loro, a titolo di responsabilità per danno erariale:	
	- la SOCIETÀ I.B.D.P. S.N.C. di S.V.	
	e N.M.,	
	- la Signora S.V., in proprio e nella sua qualità di rappresentante legale e socia amministratrice della SOCIETÀ I.B.D.P.	
	P. S.N.C.,	
	- il Signor N.M., in proprio e nella sua qualità di rappresentante legale e socio amministratore <i>pro-tempore</i> della SOCIETÀ I.B.	
	D.P. S.N.C.	
	al pagamento, in favore della società <i>in house</i> Finpiemonte S.p.A. e, per essa, della Regione Piemonte, dell'importo complessivo di euro 84.039,26 (ottantaquattromilatrentanove/26), oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria (secondo gli indici ISTAT al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) dalla data dell'evento lesivo al saldo effettivo ed alle spese di giudizio.	
	Condanna i convenuti SOCIETÀ I.B.D.P. S.N.C.	
	di S.V. e N.M., S.V., in proprio e nella sua	
	qualità di rappresentante legale e socia amministratrice della SOCIETÀ I.	
	Pag. 11 di 13	

B.D.P. S.N.C., N.M. in proprio e nella sua

qualità di rappresentante legale e socio amministratore *pro-tempore* della

SOCIETÀ I.B.D.P. S.N.C., al pagamento delle

spese di giudizio in favore dell'Erario, liquidate in euro 1.653,42

(milleseicentocinquantatré/42).

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 13 marzo 2024, con

l'intervento dei Magistrati:

Marco PIERONI

Presidente estensore

Luigi GILI

Consigliere

Giuseppe Maria MEZZAPESA

Consigliere

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 09/04/2024

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del d.lgs. 30

giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati”

personali”

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di

detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 09/04/2024

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno
2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati
identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 09/04/2024

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente